



# COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

*Copia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 16 del 28-06-2021**

**Oggetto: APPROVAZIONE MISURE AGEVOLATIVE TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE DAL COVID-19**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

<b>BOTTICELLI SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>MECOZZI KARIN</b>	<b>A</b>
<b>PIATANESI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>BONSO FABIO</b>	<b>A</b>
<b>FALZETTI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>LINI RITA</b>	<b>P</b>
<b>AQUILA FABIO</b>	<b>P</b>	<b>STRAPPAVECCIA VALERIO VENANZO</b>	<b>P</b>
<b>BOTTICELLI SIMONE</b>	<b>P</b>	<b>MAGNAPANE LEANDRO</b>	<b>P</b>
<b>MARTELLI DAVIDE</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO Angelo Montaruli.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

PAOLO PIATANESI

VALERIO VENANZO STRAPPAVECCIA

La seduta è Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/1998 e successive modifiche di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio nr. 09 del 27/03/2019;

CONSIDERATO che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 diverse attività economiche e associazioni, regolarmente iscritte al ruolo TARI del Comune di Gagliole, sono state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito di provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare quelle utenze che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

VALUTATA altresì la necessità di procedere all'adozione di misure eccezionali, in materia di entrate tributarie, per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19 demandando agli uffici competenti, Settore Tributi e Settore Servizi Finanziari, di prevedere l'introduzione di una norma regolamentare in materia di TARI, volta ad ampliare nella misura massima possibile, compatibilmente con le esigenze di mantenimento degli equilibri di bilancio, le riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche le quali hanno subito chiusure e/o limitazioni alla propria attività in base a provvedimenti nazionali e regionali;

PRESO ATTO che a tale scopo è possibile usufruire delle risorse messe a disposizione dallo Stato, in particolare:

- i fondi residui dell'annualità 2020 erogati a favore del Comune di Gagliole in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 34/2021 *"Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali"* – Tab. 1 All. 3 DM n. 59033 del 01/04/2021;
- i fondi che verranno stanziati all'Ente, per l'anno 2021, in base all'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 73/2021 destinati alle sole utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le agevolazioni saranno applicate sia alla parte fissa che a quella variabile rispetto alle tariffe TARI 2021, per le sole utenze non domestiche beneficiarie;

PRESO ATTO che per l'anno corrente l'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) non ha emanato, contrariamente a quanto accaduto per l'annualità 2020 tramite la Deliberazione 158/2020, specifiche disposizioni per contrastare i disagi economici prodotti dalla crisi pandemica da Covid-19 andando a prevedere agevolazioni tariffarie per la parte variabile della TARI delle utenze non domestiche in base ai giorni effettivi di chiusura delle attività economiche e delle associazioni;

VALUTATA l'introduzione di specifiche riduzioni della quota fissa e variabile della tariffa per le categorie di utenza che hanno subito limitazione delle attività, nelle misure dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2021;

CONSIDERATO che l'introduzione delle riduzioni richiamate al punto precedente sono in linea con quanto disposto dall'art.6 comma 1 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Sostegni Bis) il quale dispone che *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche."*

PRESO ATTO che, l'applicazione delle suddette riduzioni comporta un mancato gettito, per il quale si è proceduto ad apposita stima mediante analisi della banca dati TARI, in riferimento alle categorie di utenze non domestiche elencate nell'allegato A del presente provvedimento: *"Tari 2021 - Misure agevolative destinate al sostegno economico per le utenze non domestiche colpite da covid-19"*;

RITENUTO di dare copertura alle agevolazioni precedentemente richiamate attraverso l'utilizzo di una quota residua del 2020 da individuare all'interno del Fondo funzioni fondamentali istituito dal c.d. *"Decreto Rilancio"* (D. L. n. 34/2020) all'articolo 106, comma 1 (Tab. 1 All. 3 DM n. 59033 del 01/04/2021) ed in parte con le risorse a disposizione per l'anno corrente predisposte sulla base dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 73/2021;

RITENUTO di non procedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in

corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità a partire dal 2022 e seguenti, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante l'approvazione di un allegato A, destinato a regolare le agevolazioni concesse per fare fronte alla situazione emergenziale nell'anno 2020;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

TENUTO CONTO che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, è stata prorogata la scadenza dei termini di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2021;
- con Decreto Legge n. 56 del 30/04/2021 è stata ulteriormente prorogata la scadenza dei termini di approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2021;

PRESO ATTO che, con riferimento ai termini di approvazione delle Delibere regolamentari e tariffarie dei Tributi locali questi sono automaticamente rinviati al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno 2021, come già previsto dall'art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. *“Decreto Sostegni”*);

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 10 tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *“15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”*;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario richiesto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Considerato tutto quanto in premessa,

### **PROPONE**

1. DI APPROVARE l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinante le "Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze non domestiche colpite da Covid-19" da applicare per il solo anno di imposta 2021, la cui copertura avverrà attraverso l'individuazione di un'apposita quota delle risorse residue relative all'annualità 2020 all'interno del Fondo funzioni fondamentali istituito dal c.d. "Decreto Rilancio" (D. L. n. 34/2020) all'articolo 106, comma 1 e di una quota parte delle risorse messe a disposizione, per l'anno corrente, dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 73/2021;

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to SANDRO BOTTICELLI*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 28-06-2021

## VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE MISURE AGEVOLATIVE TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE DAL COVID-19”**, illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 8

Favorevoli: 8

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi – contabili e tecnici;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

### DELIBERA

Di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal Responsabile del Servizio.

Inoltre,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con apposta votazione per alzata di mano in forma palese di ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 8

Favorevoli: 8

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE  
*F.to SANDRO BOTTICELLI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Angelo Montaruli*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del procedimento certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.gagliole.sinp.net](http://www.comune.gagliole.sinp.net)) dal 06-07-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to Botticelli Sandro*

**ESECUTIVITÀ**